

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 69

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». (22G00077)

(GU n.140 del 17-6-2022)

Vigente al: 2-7-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;

Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1991, n. 359

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi

elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;

b) all'articolo 11, comma 1:

1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita' Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non puo' essere inferiore a cm. 28.»;

c) all'articolo 13, comma 1:

1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;

3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.»;

d) all'articolo 14, comma 1:

1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;

2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;

3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;»;

2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;

g) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 μ s;

durata del ciclo della scarica elettrica : $t \leq 5$ s;

scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalita' automatica;

grilletto: protetto da ponticello;

sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

capacita': almeno due coppie di elettrodi;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura. »;

h) all'articolo 20, comma 1:

1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;

2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;

3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;

i) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;

alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;

capacita': non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;

mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;

lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;

lunghezza totale: non superiore a 165 cm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;

l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;

m) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».

Art. 2

Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, e' abrogato.

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg.ne n. 1567